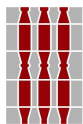


Processo Legislazione e Studi

II COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Processo verbale della seduta del 17 novembre 2008

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento interno



PROCESSO VERBALE

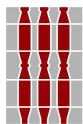
L'anno 2008, del mese di novembre, il giorno 17, alle ore 15,00, in Perugia, presso la sede del Consiglio regionale, previa convocazione, ai sensi del comma 1 dell'articolo 21 del Regolamento Interno, prot. n. 4454 del 13 novembre 2008, si è riunita la II Commissione Consiliare permanente, con il seguente ordine del giorno:

- Comunicazioni del Presidente;
- Approvazione verbale seduta precedente;
- 1. **ATTO N. 682** – Proposta di legge di iniziativa del Consigliere Melasecche Germini, concernente: “Ulteriore integrazione della legge regionale 11 novembre 1987, n. 48 – Norme per la ricerca delle acque minerali e termali”.
Termine parere 10.3.2007
- 2. **ATTO N. 1309** – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: “Norme per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali naturali, di sorgente e termali”.
II Commissione competenza redigente
Termine parere 17 settembre 2008
Incontro consultivo pubblico svoltosi 12 settembre 2008

Alle ore 15,00 il Presidente Tomassoni procede alla verifica del numero legale, ai sensi del comma 1 dell'articolo 23 del Regolamento Interno.

Sono presenti i Consiglieri: Baiardini Paolo, Cintioli Giancarlo, De Sio Alfredo, Giloni Mara, Lupini Pavilio, Nevi Raffaele e Sebastiani Enrico.

Risultano assenti i Consiglieri Carpinelli Roberto ed il Vice Presidente Fronduti Armando.



Processo Legislazione e Studi

Partecipa alla riunione il Consigliere Santi Alfredo.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente sottopone all'approvazione il processo verbale della seduta svoltasi in data 12 novembre 2008.

La Commissione approva all'unanimità dei presenti.

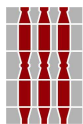
Il Presidente Tomassoni sottopone all'esame della Commissione gli atti n. 1309 e 682 – oggetti 1 e 2, dà lettura ed esamina i singoli articoli dal n. 14 al n. 36.

Intervengono i Consiglieri Cintiola, De Sio, Lupini, Nevi ed il Presidente Tomassoni.

La Commissione decide di rinviare l'esame del disegno di legge alla prossima seduta.

La Commissione termina i propri lavori alle ore 17,30, e decide di riconvocarsi in data 24 novembre p.v. per proseguire l'esame degli atti n. 682 e n. 1309 medesimi riguardante le acque minerali e termali.

Letto, approvato e sottoscritto.



Regione Umbria

Consiglio Regionale

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3249/3039 - Fax 075.576.3270
<http://www.crumbria.it>
e-mail: legislativo@crumbria.it

Processo Legislazione e Studi

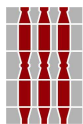
L'ESTENSORE

Diva Sacchetti

IL RESPONSABILE
SEZIONE ASSISTENZA ALLE
COMMISSIONI CONSILIARI
Rosanna Montanucci

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Dott. Piergiorgio Bura

IL PRESIDENTE
Franco Tomassoni



TESTO DELLA II COMMISSIONE CONSILIARE

CAPO III CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE

Art. 14 (Cessazione)

1. La concessione oltre che per scadenza del termine cessa per:

- a) rinuncia;
- b) decadenza;
- c) revoca.

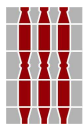
2. Il titolare, alla cessazione della concessione, deve custodire secondo le prescrizioni eventualmente impartite dal Servizio regionale il bene oggetto della concessione e le relative pertinenze fino alla consegna alla Regione. Il dirigente del Servizio regionale all'atto delle consegna dispone sulla custodia del bene e delle relative pertinenze, fino a nuovo utilizzo, di norma, a favore dei Comuni dove sono ubicati.

Art. 15 (Rinuncia alla concessione)

1. Il concessionario che intende rinunciare alla concessione presenta al Servizio regionale competente espressa dichiarazione scritta, non sottoposta a condizione.

2. Il dirigente del Servizio regionale prende atto della rinuncia e dispone in ordine agli adempimenti necessari alla presa in consegna e all'eventuale affidamento in custodia del bene.

3. Qualora il rinunciante abbia alterato lo stato del bene oggetto della concessione e relative pertinenze è obbligato a ripristinare le condizioni preesistenti a sua cura e spese ed in conformità alle eventuali disposizioni impartite dal dirigente del Servizio regionale con il provvedimento di cui al comma 2.



Art. 16
(Decadenza)

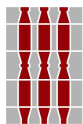
1. Il dirigente del Servizio regionale, pronuncia la decadenza dalla concessione nei casi in cui il concessionario:

- a) non ha adempiuto agli obblighi stabiliti nel provvedimento di concessione;
- b) non ha corrisposto i diritti annui di cui all'articolo 24;
- c) non ha sottoscritto la convenzione ai sensi dell'articolo 8;
- d) non ha ottemperato agli obblighi previsti dalla convenzione di cui all'articolo 8;
- e) ha interrotto la coltivazione e l'utilizzazione delle risorse accordate in concessione senza giustificato motivo;
- f) ha ceduto la concessione senza la previa autorizzazione dell'ente concedente;
- g) non ha conseguito le necessarie autorizzazioni all'utilizzo della risorsa;
- h) non è in possesso dei requisiti necessari a seguito di quanto stabilito all'articolo 21.

2. Il concessionario decaduto non ha diritto, in nessun caso, a rimborsi, compensi o indennità.

Art. 17
(Revoca della concessione)

1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario il dirigente del Servizio regionale può disporre la revoca della concessione. Se la revoca comporta pregiudizi in danno del



titolare della concessione, la Regione provvede al suo indennizzo.

Art. 18
(Tutela dei giacimenti)

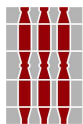
1. Il dirigente del Servizio regionale, previa acquisizione del parere dell'ARPA e nel rispetto delle norme regolamentari di cui all'articolo 33, individua all'interno dei bacini interessati le aree di salvaguardia al fine di assicurare e mantenere le caratteristiche qualitative e quantitative delle acque. Le aree di salvaguardia sono suddivise in zone di tutela assoluta, zone di rispetto e zone di protezione, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia di ambiente).

2. La zona di tutela assoluta è costituita dalle aree immediatamente circostanti i pozzi e le sorgenti; è nella piena disponibilità del titolare della concessione ed è esclusivamente destinata alla protezione e gestione dell'opera di presa.

3. La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta e può essere suddivisa in relazione alla locale situazione di vulnerabilità e rischio della risorsa, in zona di rispetto ristretta e allargata; al suo interno sono adottati vincoli e divieti all'insediamento di centri di pericolo e allo svolgimento di attività che possono recare pregiudizio alla quantità e qualità delle acque.

4. La zona di protezione è costituita dalla porzione di territorio ricadente all'interno dei bacini idrogeologici o delle previste aree di ricarica della falda; al suo interno possono essere adottate limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili, produttivi, agroforestali, turistici e zootecnici, che costituiscono centri di pericolo per le risorse idriche.

5. La Regione, le Province e i Comuni interessati recepiscono le aree di salvaguardia come individuate ai sensi del comma 1 e adeguano, nel rispetto delle norme regolamentari di cui all'articolo 33, i propri strumenti di programmazione territoriale e urbanistici entro centoventi



Processo Legislazione e Studi

giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del provvedimento di concessione o del provvedimento di costituzione delle suddette aree di salvaguardia. Nel caso di aree di salvaguardia ricadenti sul territorio di più Comuni o Province, la Provincia competente o la Provincia nel cui territorio ricade la maggior parte della stessa area, assicura il necessario coordinamento.

6. I Comuni, anche attraverso misure di compensazione urbanistica, prevedono la delocalizzazione o la messa in sicurezza degli insediamenti o delle attività preesistenti, che ricadono all'interno delle zone di rispetto di cui al comma 2 pregiudizievoli per la qualità delle acque.

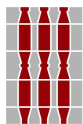
7. I Comuni competenti per territorio, vigilano sul rispetto delle disposizioni relative alle attività e destinazioni vietate nelle aree di salvaguardia ai sensi del presente articolo e irrogano ai trasgressori sanzioni amministrative pecuniarie da 600,00 euro a 6.000,00 euro. L'entità della sanzione è proporzionata alla gravità della violazione, fermo restando il risarcimento del danno ambientale ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale).

Art. 19
(Titoli abilitativi)

1. Il titolare del permesso di ricerca o di concessione è tenuto ad acquisire i titoli abilitativi utili per la realizzazione delle opere necessarie alla ricerca, coltivazione e utilizzazione del bene oggetto della concessione, secondo le norme vigenti.

Art. 20
(Trasferimento della concessione)

1. Il dirigente del Servizio regionale autorizza il trasferimento ad altro soggetto la titolarità della concessione previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla presente legge.



Art. 21

(Trasformazioni e modifiche della compagine societaria)

1. In caso di mutamento dei soci nelle società di persone o di cessione della maggioranza del capitale sociale nelle società di capitali, il dirigente del Servizio regionale verifica la permanenza dei requisiti necessari per l'esercizio delle attività di cui alla presente legge.

Art. 22

(Cessione delle acque minerali naturali, di sorgente e termali)

1. Il dirigente del Servizio regionale può autorizzare il titolare della concessione a cedere, in tutto o in parte, le acque minerali naturali, di sorgente e termali ad altro soggetto per gli usi individuati all'articolo 25, comma 1, lettere b), c) e d) e per gli usi termali.

Art. 23

(Accesso ai fondi)

1. I proprietari ed i possessori dei fondi compresi nel perimetro nell'area del permesso di ricerca o della concessione non possono opporsi a lavori ed alle operazioni occorrenti per l'esercizio della ricerca o della concessione, fermi restando i divieti stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128.

2. I proprietari ed i possessori dei fondi non possono opporsi al prelievo dell'acqua necessaria per le analisi batteriologiche, chimiche e chimico-fisiche, proveniente da sorgenti o pozzi presenti nei fondi stessi.

3. E' fatto obbligo ai titolari dei permessi di ricerca e delle concessioni di risarcire i danni causati dalle operazioni e dai lavori minerari e versare, se richiesto dai proprietari dei fondi interessati, un deposito cauzionale.

Art. 24

(Diritti annuali)



Processo Legislazione e Studi

1. Il titolare del permesso di ricerca o di concessione di acque minerali naturali, di sorgente e termali provvede al pagamento, a favore della Regione, di un diritto annuo proporzionale all'estensione della superficie accordata in permesso o in concessione.

2. In aggiunta al diritto annuo di cui al comma 1, il titolare della concessione di acqua ad eccezione di quella esclusivamente destinata a cure termali provvede al pagamento, a favore della Regione, di un diritto annuo, commisurato alla quantità di acqua imbottigliata o comunque utilizzata, nel processo di confezionamento di acque o bibite analcoliche imbottigliate.

3. I diritti di cui al comma 2 sono ridotti nella misura del cinquanta per cento per la quantità di acqua imbottigliata in contenitori di vetro.

4. L'importo unitario dei diritti di cui ai commi 1 e 2 è stabilito con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 e sue successive modificazioni e integrazioni.

5. Il venti per cento dei diritti di cui ai commi 1 e 2 è destinato alla costituzione di un fondo regionale per la salvaguardia e la tutela delle risorse idriche nonché, la valorizzazione e l'eventuale riqualificazione ambientale dei territori interessati dalla coltivazione dell'acqua.

6. Il titolare della concessione provvede, a propria cura e spesa, ad installare idonei contatori volumetrici della quantità di acqua imbottigliata o comunque utilizzata, da collocare in posizione adeguata e comunque a monte degli impianti di imbottigliamento.

TITOLO III
UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE MINERALI
NATURALI, DI SORGENTE E TERMALI

Art. 25

(Autorizzazione all'utilizzo ed all'immissione in commercio)

1. Sono subordinati al possesso dell'autorizzazione:



Processo Legislazione e Studi

- a) l'impiego delle acque minerali naturali, di sorgente e termali per le attività di imbottigliamento;
- b) l'impiego delle acque minerali naturali e di sorgente per la preparazione di bibite analcoliche;
- c) l'impiego dell'acque termali per la preparazione di cosmetici;
- d) la somministrazione in sito delle acque minerali naturali, di sorgente e termali;
- e) la miscelazione delle acque minerali naturali, di sorgente e termali proveniente da diverse opere di captazione.

2. L'autorizzazione all'utilizzo delle acque minerali naturali, di sorgente e termali è subordinata al possesso della relativa concessione.

Art. 26

(Autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie)

1. L'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie che prevedono l'utilizzo di acque minerali naturali e termali è rilasciata dal dirigente del Servizio regionale in materia di sanità al titolare della concessione o al cessionario di cui all'articolo 22.

2. L'esercizio di attività sanitarie che prevedono l'utilizzo di acque minerali naturali e termali per scopi terapeutici è subordinato al possesso della relativa autorizzazione rilasciata ai sensi del Decreto Legislativo 502/1992 e sue successive modificazioni e integrazioni.

Art. 27

(Rilascio dell'autorizzazione)

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 25 è rilasciata dal dirigente del Servizio regionale previo parere della ASL competente per territorio. La ASL accerta che i locali e gli impianti destinati all'utilizzazione delle acque minerali



Processo Legislazione e Studi

naturali, di sorgente e termali siano realizzati in modo da escludere ogni pericolo d'inquinamento e da conservare all'acqua le caratteristiche originarie.

2. Ai fini del rilascio del parere di cui al comma 1 la ASL verifica che:

- a) la sorgente o i pozzi di captazione siano protetti contro ogni pericolo di inquinamento;
- b) la captazione, la canalizzazione, i serbatoi e le altre opere siano realizzati con materiali tali da impedire qualsiasi modifica chimica, fisico-chimica e batteriologica delle acque minerali naturali, di sorgente e termali;
- c) le condizioni di utilizzazione e in particolare gli impianti di lavaggio e di confezionamento soddisfino le esigenze igieniche;
- d) i recipienti siano trattati o fabbricati in modo da evitare che le caratteristiche batteriologiche e chimiche delle acque minerali naturali, di sorgente e termali vengano alterati.

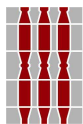
3. L'autorizzazione contiene la denominazione dell'acqua minerale naturale, di sorgente e termale e il nome della località dello stabilimento.

4. L'autorizzazione può prevedere eventuali prescrizioni o limitazioni.

Art. 28
(Denominazione)

1. Il nome della località da cui proviene l'acqua minerale naturale, di sorgente e termale fa parte della denominazione. È vietato attribuire la stessa denominazione ad acque diverse.

2. La denominazione dell'acqua o la sua modifica è subordinata a preventiva autorizzazione rilasciata dal dirigente del Servizio regionale.



Art. 29

(Valorizzazione delle sorgenti di acqua termale)

1. Per il perseguimento delle finalità della presente legge la Regione promuove:

- a) la realizzazione di studi ricerche progetti interventi e iniziative finalizzate alla concessione, valorizzazione e utilizzo delle acque termali;
- b) la realizzazione di parchi termali e di iniziative in materia di tempo libero e benessere comunque connesse alla presenza di sorgenti di acque termali.
- c) il risanamento, la conservazione, la valorizzazione di sorgenti di acque non riconosciute ai sensi dell'articolo 2 e utilizzate dalle popolazioni locali secondo antichi usi e consuetudini, in particolare di quelle di interesse storico architettonico o culturale.

soppresso

Art. 29 bis

(Piano delle acque termali)

1. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta una proposta di piano regionale per l'individuazione, l'utilizzo e la valorizzazione delle sorgenti di acqua termale, nel rispetto delle previsioni del Piano regolatore regionale degli acquedotti di cui all'articolo 5 della legge regionale 5/2006 e del Piano di tutela delle acque di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 152/2006.

2. La proposta di piano di cui al comma 1 bis è trasmessa al Consiglio regionale per l'approvazione.

TITOLO IV
VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI



Art. 30
(Vigilanza e controllo)

1. Le funzioni di vigilanza sulle attività di ricerca e coltivazione delle acque minerali naturali, di sorgente e termali, ivi comprese quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 e al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, sono esercitate dal dirigente del Servizio regionale.

2. I funzionari regionali incaricati delle funzioni di vigilanza, previa attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in applicazione delle norme del D.P.R. 128/1959, possono accedere alle proprietà pubbliche e private per procedere ai controlli, alle rilevazioni e a tutte le altre operazioni necessarie allo svolgimento dei loro compiti. Gli stessi funzionari possono richiedere nell'esercizio delle funzioni esplicate, la necessaria assistenza alle forze di pubblica sicurezza.

3. Le funzioni di vigilanza sulle attività di utilizzazione delle acque minerali naturali, di sorgente e termali sono esercitate dalla ASL competente per territorio.

4. Alle acque minerali naturali, di sorgente e termali si applicano le disposizioni contenute nella legge 30 aprile 1962, n. 283 limitatamente alle modalità da osservare per le denunce all'Autorità sanitaria o all'Autorità giudiziaria, per i sequestri da effettuarsi a tutela della salute pubblica e per la revisione di analisi.

Art. 31
(Procedure di autocontrollo)

1. Ogni stabilimento di imbottigliamento deve dotarsi di un piano di autocontrollo, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 (Attuazione della direttiva 93/43/CEE e della direttiva 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari) modificato dalla legge 21 dicembre 1999, n. 526.



Art. 32
(Sanzioni)

1. I trasgressori alle disposizioni di cui alla presente legge sono soggetti alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi della normativa vigente.

2. Le sanzioni amministrative sono inflitte con riferimento alla fattispecie e nei limiti minimi e massimi di seguito indicati:

- a) ricerca di acque minerali naturali, di sorgente e termali senza il permesso di cui all'articolo 4: da euro 1.000,00 a euro 5.000,00;
- b) coltivazione di acque minerali naturali, di sorgente e termali senza la concessione di cui all'articolo 7: da euro 5.000,00 a euro 10.000,00;
- c) svolgimento delle attività di cui all'articolo 25 senza autorizzazione: da euro 5.000,00 a euro 10.000,00;
- d) violazione delle prescrizioni contenute nel provvedimento di cui all'articolo 4, comma 4: da euro 2.000,00 a euro 5.000,00;
- e) violazioni delle prescrizioni contenute nel provvedimento di cui all'articolo 7, comma 4, lettera e): da euro 3.000,00 a euro 6.000,00;
- f) violazione degli altri obblighi imposti con la presente legge, con i permessi di ricerca, di concessione o autorizzazione: da euro 500,00 a euro 2.000,00 euro.

TITOLO V
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 33
(Norme regolamentari)

1. La Giunta regionale adotta norme regolamentari per l'attuazione della presente legge.



2. In particolare stabilisce:

- a) la disciplina del procedimento per il rilascio del permesso di ricerca di cui all'articolo 4 e della concessione di cui all'articolo 7, inclusa la specificazione della documentazione di cui agli articoli 3 bis, comma 2 e 6 bis comma 2, nonché la disciplina del procedimento di revoca degli stessi;
- a bis) i criteri per la valutazione della capacità tecnico-economica e del programma di investimenti di cui agli articoli 3 ter comma 2 e 6 ter comma 2;
- b) i criteri per la delimitazione e la disciplina delle aree di salvaguardia delle acque minerali di cui all'articolo 18;
- c) la disciplina generale delle aree di salvaguardia delle acque minerali di cui all'articolo 18, nonché le modalità per l'attuazione di quanto previsto all'articolo 7, comma 5;
- d) le procedure per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle concessioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge;
- e) le modalità e i criteri per l'utilizzo del fondo di cui all'articolo 24, comma 5;
- f) le procedure e le modalità per il pagamento e la riscossione dei diritti annuali di cui all'articolo 24.

Art. 34

(Norme transitorie e finali)

1. I permessi di ricerca e le concessioni di acque minerali naturali, di sorgente e termali rilasciati prima dell'entrata in vigore della presente legge scadono alla data prevista nei rispettivi provvedimenti.

2. Le concessioni di acque minerali naturali, di sorgente e termali elencate nella Tabella A allegata alla presente legge di cui fa parte integrante e sostanziale, scadono secondo i termini fissati nella Tabella stessa.



Processo Legislazione e Studi

3. Le concessioni di acque minerali naturali, di sorgente e termali elencate nella Tabella B allegata alla presente legge di cui fa parte integrante e sostanziale, per le quali alla entrata in vigore della presente legge non è previsto termine di scadenza, scadono il 31 dicembre 2049.

4. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore delle norme regolamentari di cui all'articolo 33, lettera b), approva le aree di salvaguardia di cui all'articolo 18 per le concessioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

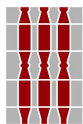
5. Fino all'entrata in vigore delle norme regolamentari di cui all'articolo 33 continua ad applicarsi l'articolo 33 della legge regionale 11 novembre 1987, n. 48.

6. Fino all'entrata in vigore delle norme regolamentari di cui all'articolo 33 sull'intera area di concessione è vietato l'insediamento dei centri di pericolo di cui all'articolo 94, comma 4, del D. Lgs. 152/2006.

7. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui all'articolo 33 e fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali di cui all'articolo 18, sull'intera area di concessione si applica la disciplina generale relativa alle zone di rispetto.

8. Per l'anno 2008 l'importo unitario dei diritti annui di cui all'articolo 24, commi 1 e 2 sono stabiliti, rispettivamente, in misura di € 50,00 per ogni ettaro o frazione di ettaro di area accordata in concessione e in misura di € 01,00 per ogni metro cubo o frazione di metro cubo di acqua minerale o di sorgente utilizzata.

9. Fino all'approvazione del Piano di Tutela delle Acque e delle aree di salvaguardia di cui all'articolo 94 del D. Lgs. 152/2006, è vietato il rilascio di nuovi permessi di ricerca di acqua minerale naturale e di sorgente ad eccezione di quelli finalizzati al reperimento di nuove risorse per l'approvvigionamento degli stabilimenti di imbottigliamento esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. In ogni caso è vietato il rilascio di permessi sulle aree interessate dalle proposte di delimitazione delle zone di rispetto presentate ai sensi dell'articolo 94 del D.



Lgs. 152/2006.

10. Il fondo regionale di cui all'art. 24 comma 5 è istituito a partire dall'anno 2009.

Art.35

(Relazione sull'attuazione della legge)

1. A partire dal primo anno successivo a quello di entrata in vigore della legge, la Giunta regionale entro il mese di marzo di ogni anno informa, con relazione il Consiglio regionale, circa l'attuazione della legge. Nella relazione dovranno anche essere contenute risposte documentate ai seguenti quesiti:

- a) Acque minerali:
 - 1) l'andamento della produzione di acque minerali;
 - 2) il quadro delle concessioni esistenti nel territorio regionale con le relative variazioni;
 - 3) i flussi occupazionali in termini di occupati diretti e stima dei lavoratori dell'indotto;
 - 4) il volume imbottigliato di acqua minerale anche in relazione alle tipologie e segnalazione delle variazioni rispetto all'anno precedente a quello di riferimento;
 - 5) l'elenco dei permessi di ricerca con l'indicazione del titolare del permesso e la superficie interessata.
- b) Acque termali:
 - 1) il patrimonio regionale acque termali e relativo sfruttamento evidenziando la provenienza dei curandi e la tipologia delle cure prestate;
 - 2) tipo di convenzione e rapporto con la struttura sanitaria;
 - 3) i riflessi occupazionali;
 - 4) l'elenco dei permessi di ricerca con l'indicazione del titolare del permesso e la superficie interessata

2. Ogni anno a partire dall'anno successivo



Processo Legislazione e Studi

all'istituzione del fondo, la Giunta regionale rende conto, nella relazione di cui al comma 1, della costituzione e dell'utilizzo del Fondo regionale per la tutela e la salvaguardia delle risorse idriche di cui all'articolo 24, comma 5.

Art. 36
(Abrogazioni)

1. La legge regionale 20 dicembre 1984, n. 48 (Contributi per lo sviluppo del termalismo) è abrogata.

2. La legge regionale 11 novembre 1987, n. 48 (Norme per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali e termali) è abrogata.